

[Atto Completo](#)[Avviso di rettifica
Errata corrige](#)[Lavori
Preparatori](#)[Direttive UE
recepite](#)[PERMALINK](#)[CHIUDI](#)

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 175

Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie. (GU Serie Generale n.50 del 29-02-1992)

note: [Entrata in vigore della legge: 15-3-1992](#)

Articoli

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste dalle leggi vigenti e' consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attivita' professionale, nonche' mediante inserzioni sugli elenchi telefonici.

2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura.

